

STUDIO LEGALE FUNARO
Via Napoli, 3 - 88070 Botricello (CZ)
Tel. e Fax 0961/967510; cell. 335/8377097
e – mail: pietro.funaro@libero.it
PEC: pietro.funaro@avvocaticatanzaro.legalmail.it
Codice fiscale: FNR PTR 62S25 D181F - Partita iva: 00912960796

Avv. PIETRO FUNARO
(Patrocinante in Cassazione)
Avv. ALESSIO RUSSO
Avv. VALENTINA FUNARO
Avv. EMILIA LUPIA
Dott.ssa CARMENLINDA LUPIA

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA
DELL' ORGANISMO COMPOSIZIONE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Art. 3 legge 3/2012 e successive modifiche

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI ex ART 57 d.lgs 14/2019

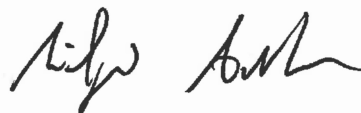
Il sottoscritto Avvocato Pietro Funaro (C.F. FNRPTR62S25D181F), nato a Cropani il 25.11.1962 e ivi residente alla Via P.G. Fiore n. 15, con studio legale in Botricello (CZ) alla Via Napoli n. 3, pec: pietro.funaro@avvocaticatanzaro.legalmail.it e fax: 0961/967510, nominato dall'OCC del COA di Catanzaro, per lo svolgimento delle funzioni e attività dell'organismo di composizione della crisi ex art. 17 L. n.3/2012 e succ. mod., espone quanto segue.

In data 25.05.2022, il signor **Silipo Andrea**, nato a Catanzaro il 6.05.1981 (C.F. SLPNDR81E06C352W, residente in Catanzaro alla Via Traversa Francesco Jerace n. 3, rappresentato e difeso dall'avv. Rita Cellini, presentava all'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (OCC) costituito presso l'Ordine degli Avvocati di Catanzaro (COA) istanza per la nomina di Gestore della Crisi ex legge 27 gennaio 2012 n. 3 (Composizione crisi da sovraindebitamento) per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuite agli organi di composizione della crisi.

L'istanza scaturiva dall'impossibilità di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.

All'istanza risultava allegata la seguente documentazione:

1. Istanza per la nomina del Gestore della Crisi legge n. 3/2012;
2. Procura all'Avv. Rita Cellini;
3. Ricevuta pagamento all'OCC;
4. Certificato carichi pendenti e casellario giudiziario;



5. Elenco creditori;
6. Relazione sulle cause del sovraindebitamento e del piano del consumatore con i seguenti documenti allegati:
 - 1 Estratto di matrimonio
 - 2 Numero e descrizione dei componenti il nucleo familiare e/o certificato situazione di famiglia e della composizione del nucleo familiare
 - 3 CU2021,2019 E 2018
 - 4 Prospetto centro per l'impiego
 - 5 Contratto di mutuo ipotecario con la Unicredit spa del 29.07.2011;
 - 6 Contratti di finanziamento Findomestic del 25.5.2012;
 - 7 Preventivo odontoiatra;
 - 8 Buste paga da gennaio a marzo 2022;
 - 9 Estratto email Uff. Tributi Comune di Catanzaro;
 - 10 Intervento ADER con estratti di ruolo;
 - 11 Pro forma del preventivo dell'Avv. Rita Cellini
 - 12 Certificato Trib. di Catanzaro pendenza procedura esecutiva
 - 13 Verbali udienza del 23.02.2022 della procedura n. 26/2016 r.g.es. imm. Trib. di Catanzaro;
 - 14 Verbale udienza del 7.03.2022 della procedura n. 1118/2022 r.g.es. mob. Trib. di Catanzaro;
 - 15 Ricevuta di pagamento relativamente alla polizza Allianz spa dell'auto tg. DC628KM;
 - 16 Estratto ISTAT;
 - 17 Visure storiche presso PRA;
 - 18 Corrispondenza tra la doBank e l'avv. Gennaro Corea relativamente al rapporto di mutuo e conto corrente esistente in capo al signor Silipo.
 - 19 Consulenza tecnica d'ufficio redatta dal c.t.u. Dott. Agr. Giuseppe Tallarico relativamente all'immobile di proprietà del signor Silipo Andrea, depositata nella procedura esecutiva immobiliare n. 26/2026, cespite e avviso di vendita immobiliare per l'udienza del 14.10.2021.

In data 8.06.2022, il sottoscritto veniva nominato dall'OCC del COA di Catanzaro, per lo svolgimento delle funzioni e attività dell'organismo di composizione della crisi ex art. 17 L. n.3/2012 e succ. mod..

In data 21.06.2022 il sottoscritto dichiarava di:

7. essere in regola con le norme sulla formazione obbligatoria (FPC);

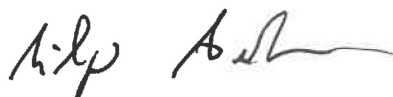
8. di mantenere i requisiti di onorabilità previsti per i gestori della crisi, ai sensi dell'art. 4, comma 8, d.m. n. 202/2014;
9. di essere assicurato per i rischi di responsabilità civile professionale, ai sensi dell'art. 5, DPR n. 137/2012;
10. di essere tenuto all'obbligo di riservatezza su quanto apprenderà in ragione dell'opera o del servizio ed al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dal rapporto di collaborazione con questo Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento;
11. di non essere legato al debitore ed a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi da sovraindebitamento da rapporti di natura personale e/o professionale tali da compromettere la propria indipendenza;
12. di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c. e di non aver prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero di non aver partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso debitore, anche per il tramite di soggetti con i quali si è uniti in associazione come previsto dall'art. 11, comma 3, d.m. n. 202/2014;
13. di conoscere ed accettare le norme contenute nel Regolamento dell'OCC.,
Pertanto, accettava l'incarico

In data 22.09.2022 veniva effettuato il primo incontro, presso lo studio legale del sottoscritto, e l'istante dichiarava, ai sensi dell'art. 7, comma 2, legge n. 2/2012:

- a) Di non essere assoggettato alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in quanto persona fisica che non ha mai svolto attività di impresa;
- b) Di non aver mai fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex legge 3/2012 mediante proposta di accordo (e, quindi, di non aver subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis.)

Accertata l'assenza di cause ostative alla procedura, il sottoscritto evidenziava il contenuto della relazione particolareggiata che, in qualità di professionista, è chiamato a redigere, ovvero:

- L'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- L'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- Il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
- L'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- Il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.



L'istante è stato reso edotto sul fatto che il Giudice valuterà: la fattibilità del piano e della proposta, l'assenza di atti in frode ai creditori, la meritevolezza del soggetto consumatore.

Il signor Silipo chiedeva un differimento dell'incontro per produrre l'eventuale dichiarazione della signora Sonia Canino circa la disponibilità a prestare garanzia, essendo comproprietaria dell'immobile su cui grava l'ipoteca derivante dal mutuo ipotecario.

In data 10.02.2023 veniva effettuato il secondo incontro, presso lo studio legale del sottoscritto, il quale veniva effettuato a distanza di tempo per motivi legati ad impegni del signor Silipo.

In questo incontro, il signor Silipo dichiarava di percepire uno stipendio mensile netto medio dell'importo di circa euro 1.000,00, e che lo stesso, al netto della trattenuta del quinto a seguito del del pignoramento del quinto, eseguito nell'ambito della procedura esecutiva n. 1118/2022, ammontava ad Euro 800,00.

Successivamente il signor Silipo inviava tramite il suo legale nella suddetta procedura esecutiva (Avv. Gennaro Corea) la busta paga relativamente al mese di dicembre 2022, ove sievince che esiste sulla stessa una trattenuta del quinto dello stipendio pari ad Euro 219,60, ed il netto in busta è di Euro 981,00.

* * *

1) Presupposti per l'ammissibilità della proposta; cause di indebitamento e meritevolezza.

Lo scrivente professionista ritiene che, nella fattispecie in esame, sussistano i requisiti per l'ammissibilità del piano ex art. 6 e 7 Legge n. 3/2012 rimasti invariati rispetto alla nuova normativa indicata nel Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.

L'art. 6 Legge n. 3/2012 testualmente dispone: **"1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla presente sezione. Con le medesime finalità, il consumatore può anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all'art. 7, comma 1, ed avente il contenuto di cui all'art. 8. 2. Ai fini del presente capo, si intende: a) per "sovraindebitamento": la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente; b) per "consumatore": il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta".**



Nel caso di specie si ritiene che vi sia una situazione di squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio del signor Silipo Andrea e che lo stesso possa essere considerato come consumatore.

2) Sovraindebitamento

Come si evince, con solare evidenza, dalla lettura della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti e come emerge dall'allegata documentazione il proponente si trova, da tempo, in una situazione di perdurante squilibrio economico tra le obbligazioni assunte ed il proprio patrimonio.

All'uopo, esaminando l'elenco delle spese correnti, così come riportato nella proposta di piano, sono necessarie per il mantenimento del nucleo familiare e per la gestione dell'unica autovettura del signor Silipo Andrea, spese mensili per un importo di euro 1.200,00.

Prendendo in considerazione gli indici ISTAT riguardo la **soglia di povertà** ovvero quel livello di reddito al di sotto del quale una famiglia o un individuo vengono considerati poveri, con riferimento a una famiglia, composta di 5 persone, tutti a carico del signor Silipo, si nota che la soglia **nel 2021 sia di euro 1.518,16 .**

Il nucleo familiare è così composto:

Silipo Andrea, nato a Catanzaro il 6.05.1981 e ivi residente alla Via Traversa Francesco Jerace n. 3;

C.S. , nata a Catanzaro il 12.02.1986 e ivi residente alla Via Traversa Francesco Jerace n. 3;

S.M. , nato a Catanzaro il 26.06.2010 e ivi residente alla Via Traversa Francesco Jerace n. 3;

S. G., nata a Catanzaro il 5.01.2012 e ivi residente alla Via Traversa Francesco Jerace n. 3;

S. N., nata a Catanzaro il 07.06.2017 e ivi residente alla Via Traversa Francesco Jerace n. 3

Il signor Silipo Andrea risulta proprietario pro quota al 50%, con la coniuge, di un immobile sito in Catanzaro alla Via Traversa Francesco Jerace n. 3.

Come sopra detto e come emerge anche dalla proposta di piano, il nucleo familiare sopporta le seguenti spese:

Spese mensili



Assicurazioni dell'auto	Euro 30,00 (euro 350,00 annui)
Alimenti e vestiario circa	Euro 550,00
Spese varie(ricariche cellulare, visite specialistiche)	Euro 170,00
Carburante	Euro 150,00
Utenze di luce, gas, internet, acqua e rifiuti ecc.	Euro 300,00
TOTALE	EURO 1.200,00

Le entrate annue del nucleo familiare del signor Silipo Andrea sono le seguenti:

Reddito da lavoro dipendente 2018	Euro 2.716,44
Reddito da lavoro dipendente 2020	Euro 3.223,47
Reddito da lavoro dipendente 2021	Euro 10.639,19

Tutti gli importi riportati nella tabella sono indicati a lordo di imposte e contributi.

Come si rileva dalla busta paga dicembre 2022, il signor Silipo percepisce uno stipendio mensile netto (comprensivo di trattenuta di 1/5 dello stipendio) mediamente dell'importo di euro 981,00.

Atteso che, il signor Silipo percepisce uno stipendio medio mensile, di circa **euro 981,00**, di gran lunga sotto la già menzionata soglia che è di **euro 1.518,16**, e che solo grazie alle continue restrizioni e all'assegno mensile di euro 610,00 che l'INPS versa al signor Silipo per i figli, il ricorrente con difficoltà riesce a sostenere le indicate spese familiari, vi è una impossibilità oggettiva di continuare a provvedere al pagamento delle obbligazioni in precedenza assunte, e in particolare le seguenti:

- doValue S.p.A. già Unicredit S.p.a. per mutuo n. 2343682 del 29.07.2011;
- Reinvest S.r.l. , già Findomestic Banca S.p.a., per finanziamento n. 20120049080814 del 25.05.2012;



- SO.G.E.T. S.p.a. per TARI anni 2013, 2014 e 2015;
- Comune di Catanzaro – Ufficio Tributi TARI anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021;
- Agenzia delle Entrate – Riscossione imposte varie.

Tale situazione di squilibrio patrimoniale, esistente da alcuni anni, ha contribuito a far aggravare lo stato di sovraindebitamento del signor Silipo Andrea.

3) Qualifica di consumatore.

A norma del richiamato art. 6 Legge 3/2012 è definito consumatore la persona fisica che ha assunto obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Il signor Silipo Andrea è attualmente lavoratore subordinato con contratto a tempo indeterminato, con orario di lavoro a tempo parziale orizzontale, presso l'officina meccanica di Giofrè Francesco, sita in Catanzaro al Viale Magna Grecia s.n.c., svolgendo la mansioni di meccanico riparatore d'auto, può tranquillamente essere considerato consumatore, visto che i **debiti sono stati contratti quale persona fisica, per scopi estranei alla sua attività** (in ogni caso non imprenditoriale). Si versa, quindi, a parere dello scrivente professionista, nella c.d. fattispecie relativa al **“debitore civile sovraindebitato”**, visto anche che il proponente non è soggetto alle procedure concorsuali di cui al R.D. n. 267/1942.

4) Meritevolezza e accesso a precedenti procedure.

Il legislatore, nell'emanazione della Legge n. 3/2012, oltre ai suddetti requisiti oggettivi e soggettivi, sembra abbia voluto rimarcare, nuovamente, il requisito della c.d. meritevolezza (a cui nel passato si faceva riferimento per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo).

Tanto è dato comprendere anche dalla circostanza, indicata espressamente nella legge, la quale richiede che il debitore in stato di crisi non abbia fatto ricorso, nei precedenti cinque anni (dalla precedente previsione di tre anni si è passati a cinque con il Decreto Legge “correttivo” n. 179/2012) a procedure di risoluzione della crisi per risolvere la propria situazione di insolvenza.

Tale requisito è richiesto al fine di evitare che il debitore c.d. “civile” possa assumere comportamenti opportunistici, indebitandosi e facendo ingiustificatamente e facendo poi ricorso allo strumento di composizione della crisi come forma di liberazione per le obbligazioni assunte.

Quindi, per valutare l'esistenza del requisito della meritevolezza, occorre verificare la natura non colposa del sovraindebitamento e la diligenza del debitore nella valutazione della propria capacità nell'adempire alle obbligazioni assunte.

Lo scrivente ritiene, altresì, che, per completare l'indagine in ordine al requisito della meritevolezza, occorrerebbe anche verificare il comportamento del creditore, soprattutto per quanto concerne il credito al consumo, verificando la diligenza e la correttezza del creditore medesimo nella concessione di credito ad un soggetto già indebitato (c.d. valutazione del merito creditizio).

Esaminando la fattispecie in esame il sottoscritto **ritiene sussistere il requisito della meritevolezza.**

Preliminarmente, è opportuno rilevare che il signor Silipo Andrea ha contratto i finanziamenti che hanno determinato il sovraindebitamento per i motivi che seguiranno.

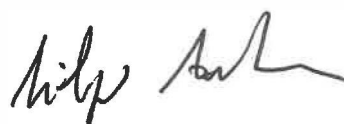
Il signor Silipo Andrea **ha iniziato a lavorare nel maggio 2006**, assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, da Filippis Sandro, svolgendo la mansione di meccanico riparatore d'auto, con orario di lavoro a tempo parziale orizzontale.

Il **29 luglio 2011** il signor Silipo Andrea e la coniuge C. S., stipulano un contratto di **mutuo** con garanzia ipotecaria con Unicredit S.p.a. con sede legale in 00186 Roma, Via Alessandro Specchi n. 16, per l'acquisto dell'immobile sito in Catanzaro, Via Francesco Jerace n. 3, per l'importo erogato di euro **91.000,00** e un capitale da restituire in 360 mesi con rateo di euro 483,84 per complessivi euro 136.000,00 (**pagate 22 rate** per un importo di euro 10.644,48, che il signor Silipo ha pagato finché ha potuto).

In data **25 maggio 2012**, il signor Silipo Andrea stipula **un contratto di finanziamento con Findomestic Banca S.p.a.** – gruppo BNP Paribas, ricevendo la somma di euro 15.700,00 e un importo da restituire, comprensivo di interessi, di euro 23.108,40 da corrispondere con rate mensili di euro 275,10 per 84 mesi (**pagate 22 rate** per un importo di euro 6.052,20, che il signor Silipo ha pagato finché ha potuto).

Nel **maggio 2013**, il rapporto di lavoro con Filippis Sandro cessava, a causa di **licenziamento** per giustificato motivo oggettivo, ed è da qui che iniziano i problemi, per il signor Silipo che veniva costretto ad affrontare un **lungo periodo di disoccupazione** fino a gennaio 2017.

In tale periodo, per racimolare qualcosa mensilmente per sostenere la famiglia, il signor Silipo lavorava saltuariamente in nero svolgendo le più svariate attività.



Il 13 gennaio 2017 il signor Silipo è stato **assunto** con contratto a tempo indeterminato, presso L. G. Gomme di Lanzellotti Antonio, svolgendo la mansione di responsabile budget e controllo, con orario di lavoro a tempo parziale orizzontale. Tuttavia, anche in tal caso, dopo poco più di un anno di lavoro, in data 30 giugno 2018, **la ditta lo licenziava** per giustificato motivo oggettivo.

Pertanto, per il signor Silipo le cose si complicano sempre di più, difatti quest'ultimo rimaneva **disoccupato** da luglio 2017 a gennaio 2020.

In data 1 febbraio 2020, il signor Silipo è stato **assunto** prima a tempo determinato, e dal 1 ottobre 2020 a tempo indeterminato presso l'officina meccanica di Giofrè Francesco, ove svolge la mansione di meccanico riparatore d'auto, con orario a tempo parziale orizzontale.

A quanto sopra, si aggiunge anche nel febbraio 2022, la coniuge del signor Silipo si è sottoposta a visita da un medico specialistico in odontoiatra, la Dott.ssa Concetta Chiarella, che rilasciava un preventivo pari ad euro 4.000,00. Chiaramente il suddetto intervento veniva posticipato per la mancanza di disponibilità economica della famiglia.

La presa di coscienza di non essere più in grado di poter assolvere alle innumerevoli posizioni debitorie, per come contratte ed accumulate nel corso degli anni, l'evidente ed irreversibile situazione di crisi da sovraindebitamento, nella quale versa la propria persona, l'hanno indotto a fare ricorso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.

In ossequio a quanto sin qui esposto, si ritiene a tutti gli effetti, la sussistenza del **requisito della meritevolezza** richiesto dalla legge nel caso in esame.

Come si è ampiamente esposto, gli eventi imprevisti ed imprevedibili (i licenziamenti per giustificati motivi oggettivi) sopravvenuti a danno del proponente hanno determinato il suo attuale stato di sovraindebitamento.

Nessuna colpa può essere addebitata al signor Silipo, che prima di allora, aveva sempre rispettato le proprie obbligazioni e che non ha mai compiuto atti in frode nei confronti dei creditori. Egli, infatti, ha sempre mantenuto una condotta corretta, meritevole verso gli stessi e l'ulteriore prova che una volta ripreso l'attività lavorativa, è intenzione dello stesso adempiere le obbligazioni.

5) Ammissibilità

Il sottoscritto professionista ritiene sussistere i requisiti di ammissibilità previsti dalla Legge n. 3/2012, ossia:



- **Oggettivo:** esistenza del sovraindebitamento e, cioè, di squilibrio patrimoniale che non consente di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;
- **Soggettivo:** sovraindebitamento riferito al c.d. “debitore civile”, atteso che è di solare evidenza che il signor Silipo Andrea è da considerarsi consumatore ex legge 3/2012 e **non è soggetto alle procedure di cui al R.D. n. 267/1942;**
- **Meritevolezza:** l’indebitamento e, soprattutto l’incapacità di adempiere con regolarità alle proprie obbligazioni, non è dovuta a comportamenti negligenti del signor Silipo Andrea che, negli **ultimi cinque anni**, non ha subito protesti e **non è stata ammessa a procedure di composizione della crisi.**

6) Solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni.

In merito alla solvibilità del signor Silipo Andrea, ci si riporta a quanto sopra già ribadito circa il requisito della meritevolezza.

Il proponente ha sempre adempiuto con regolarità alle proprie obbligazioni, non ha mai subito protesti e nel momento in cui ha stipulato i contratti di finanziamento era dotato anche delle necessarie risorse economiche per farvi fronte.

A conferma di ciò vi sono anche le risultanze delle ispezioni in Banca d’Italia che confermano l’assoluta solvibilità della stessa fino alla data della presente relazione.

7) Indicazione dell’eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori.

Il sottoscritto professionista non è a conoscenza dell’esistenza di alcun atto impugnato nei suoi confronti da parte dei suoi creditori.

Al contrario, il ricorso alla procedura ex art. L. 3/2012, denota una presa di coscienza del ricorrente, che resosi conto dell’estrema difficoltà nel far fronte puntualmente ai propri impegni, ha valutato di accedere alla suddetta procedura cercando di trovare, una soluzione che possa contemperare i propri interessi con quelli dei creditori.

8) Atti in pregiudizio ai creditori

A conferma dell’assoluta meritevolezza all’accesso alla procedura si rileva che lo scrivente, nel corso degli ultimi cinque anni, non ha compiuto alcun atto in pregiudizio ai propri creditori.

9) Merito creditizio ex art. 4 ter Legge 176/2020



Al momento della sottoscrizione del mutuo contratto con la Banca Unicredit spa, il signor Silipo si trovava nella condizione e nella convinzione di poter onorare il prestito / mutuo, in quanto si trovava con una famiglia di tre persone (marito, moglie ed un unico figlio) e lavorava come dipendente a tempo indeterminato presso l'azienda di Filippis Sandro.

Con la nascita del secondo figlio, avvenuto nel gennaio del 2012, il signor Silipo si trovò in difficoltà di liquidità in quanto, essendo sempre l'unico componente della famiglia a lavorare, le esigenze della stessa erano cresciute e si rese conto di non poter onorare il debito contratto con la banca senza una immissione di liquidità, che cercò, quasi con l'affanno di onorare le varie scadenze del mutuo, nel finanziamento con la Findomestic Banca spa nel maggio 2012, che fu ben disponibile a concedergli, senza valutare con attenzione e con la dovuta diligenza il merito creditizio del signor Silipo.

Invero, l'istante in quegli anni non ha colposamente determinato il sovraindebitamento, per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità, atteso che ha coscientemente e volontariamente contratto i debiti, con la prospettiva che le proprie capacità reddituali lo avrebbero permesso, tranquillamente, di onorare gli impegni finanziari assunti senza alcun problema.

Salvo poi dover affrontare, per come detto, vari vicissitudini della vita che l'hanno esposto alla mancanza di lavoro (licenziamento da maggio 2013 e mancanza di occupazione stabile fino al 2017) e a spese non prevedibili e non preventivabili e che, oggi, lo vedono in una situazione di sovraindebitamento tale da non consentirgli di onorare le obbligazioni assunte. A ciò aggiungasi che nel 2017 è nato anche il terzo figlio e quindi la famiglia del Silipo si è trovata ancora di più ad affrontare una situazione economica ancora più gravosa.

Giova rilevare che, il sovraindebitamento è un processo graduale, nel quale assume un peso rilevante il finanziamento concesso ad un soggetto già indebitato. A tal riguardo occorre fare alcune valutazioni in merito all'atteggiamento avuto dalla società di finanziamento, Findomestic spa, per quanto attiene la valutazione del c.d. merito creditizio.

Sul punto appare utile precisare che l'art. 124 bis TUB prevede che: *“prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”*.



Non c'è dubbio che il signor Silipo abbia contratto questi debiti, solo per stringenti necessità familiari e non ludico-edonistiche. Altrettanto nitidamente, emergono condotte nient'affatto diligenti da parte della società finanziaria nella fase dell'erogazione del credito. Le pretese economiche della società finanziaria, derivano dal finanziamento erogato con assoluta superficialità e in violazione di quanto previsto dall'art. 124 bis TUB.

Infatti, il contratto di mutuo con garanzia ipotecaria con la **Unicredit S.p.a., ora doValue s.p.a.**, veniva effettuato in data 29.07.2011, a seguito del quale il signor Silipo pagava una rata pari ad **euro 483,84**, debito che il signor Silipo riusciva tranquillamente a rispettare.

Successivamente il 25.05.2012 il signor Silipo stipulava un contratto di finanziamento con **Findomestic Banca S.p.a.**, ora Reinvest s.r.l., per il quale pagava una rata pari ad **euro 275,10**. Qui si evince chiaramente che quest'ultimo istituto finanziario è stato superficiale e per nulla diligente, nel rilasciare un finanziamento al signor Silipo, stante anche la mancanza di garanzie che lo stesso poteva dare. Il signor Silipo, a quell'epoca aveva una famiglia di quattro persone, monoreddito, con un mutuo da pagare, una ipoteca sulla casa, e con uno stipendio pari, se non inferiore, a quello attuale.

Quindi la **Findomestic Banca spa**, ora Reinvest srl a queste condizioni **non poteva concedere il finanziamento.**

10) Posizione patrimoniale

- **Bene immobile:** l'istante è proprietario pro quota al 50% con la coniuge C.S. dell'immobile sito in Catanzaro, Via Francesco Jerace n. 3 – (oggetto di vendita nel pendente giudizio R. G. Es. Imm. N. 26/2016) – valutato pari ad euro 18.000,00 giusta perizia allegata.

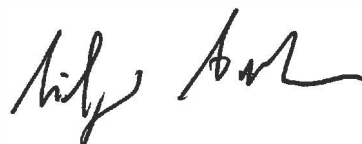
- **Beni mobili** consistenti in:

a) autovettura Ford Fiesta, targata DC628KM, anno di prima immatricolazione 31.07.2006, di cui è intestataria la coniuge Canino Sonia, con quotazione di mercato di circa euro 2.000,00.

- **Nessuna attività finanziaria**

Il patrimonio liquidabile del proponente, per quanto sopra, ammonta, quindi ad euro 9.000,00 (ossia il 50 % del valore dell'immobile di cui è proprietario pro quota al 50%.

11) Elenco esposizione debitoria.



Dall'esame della documentazione fornita dal signor Silipo Andrea e dalle ulteriori indagini effettuate dal sottoscritto professionista, come riportato nella proposta di piano, l'esposizione risulta essere la seguente:

- **doValue S.p.A., già Unicredit S.p.a., per mutuo n. 2343682 del 29.07.2011.**
Finanziamento complessivo di **euro 136.000,00.**
Somma restante da pagare alla data del 21.06.2022 **euro 125.355,52.**

 - **Reinvest S.r.l., già Findomestic Banca S.p.a., per finanziamento n. 20120049080814 del 25.05.2012**
Finanziamento complessivo di **euro 23.108,40**
Somma restante da pagare alla data del 21.06.2022 **euro 17.056,20**
- ***
- **TARI dal 2016 al 2022** con il Comune di Catanzaro dell'importo di **euro 2.237,00** così come precisato a mezzo pec in data 30.06.2022.
 - **TARI dal 2013 al 2015 – SO.G.E.T. S.p.a.** dell'importo di **euro 1.297,36** così come precisato a mezzo pec in data 22.06.2022.
 - **Agenzia Entrate – Riscossione** varie imposte per l'importo complessivo di **euro 2.633,62**

Il sottoscritto ha effettuato ulteriori indagini presso i seguenti ENTI:

- **CR (Banche dati banca Centrale Rischi)**
che ha attestato “non risultano segnalazione per il periodo richiesto”

Riepilogando e schematizzando quanto sopra, **l'esposizione debitoria del signor Silipo** è la seguente:

CREDITORE	Tipologia credito	Importo debito
doVALUE S.P.A.	privilegiato	€ 125.355,52
REINVEST SRL	chirografo	€ 17.056,20
Comune di Catanzaro Ufficio Tributi	privilegiato	€ 2.237,00
Agenzia Entrate – Riscossione	privilegiato	€ 2.633,62
SO.G.E.T. S.P.A.	privilegiato	€ 1.297,36



TOTALE		<u>€ 147.871,20</u>
---------------	--	----------------------------

12) PROCEDURE ESECUTIVE PENDENTI

Sono pendenti presso il Tribunale di Catanzaro le seguenti procedure esecutive:

- 1) **R.G.Es.Imm. n.26/2016**, Giudice Dott. Pierpaolo Vincelli, creditore procedente Unicredit S.p.A., creditore intervenuto Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., debitori Silipo Andrea e C.S., in cui è stato già aggiudicato all'asta l'immobile del Silipo in data 15.2.23, e si è in attesa che l'aggiudicatario versi il saldo del prezzo di acquisto nei 120 giorni per poter fare il provvedimento di trasferimento.
- 2) **R.G.Es.Mob. n.1118/2022**, Giudice Dott. Pasquale Alfredo Aloisi, creditore procedente Reinvest S.r.l., con l'avv. Gianluca de Lima Souza, contro il debitore Silipo Andrea ed il Terzo pignorato Giofrè Francesco. Per questa procedura viene trattenuto 1/5 dello stipendio, come sopra evidenziato e l'udienza è fissata per il 15.3.23 l'udienza davanti al Giudice.

PER TALI PROCEDURE URGE L'IMMEDIATA SOSPENSIONE

13) PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

Il signor Silipo ha proposto il seguente piano di ristrutturazione dei debiti con l'intento di dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti e fotografati con lo stato di sovraindebitamento assicurando, comunque, a questo Debitore un dignitoso tenore di vita.

A tal fine, considerando la capacità reddituale mensile del signor Silipo, pari ad **€ 981,00**, **che si espanderebbe di 1/5 una volta sospesa la procedura esecutiva di pignoramento del 1/5 dello stipendio, più gli assegni INPS pari ad euro 610,00**, e considerando la somma di euro minima di euro 1.200,00 per poter provvedere alla sua famiglia, si desume che la somma, che il proponente può mettere a disposizione dei propri creditori, ammonta circa ad **euro 200,00 mensili**.

In relazione a quanto sin qui esposto, ed in considerazione delle previsioni circa la possibilità per il proponente di poter mantenere una capacità reddituale all'incirca pari a quella attuale, si propone, per tutti i finanziamenti e i debiti in essere, di cui si è dato il dettaglio analitico, le percentuali di soddisfazione indicate nella seguente tabella.

	Creditore	Ragione del credito	Credito in prededuzione	Percentuale di rimborso	Importo totale rimborsato

1	Compenso OCC		€ 4.000,00	100%	<u>€ 4.000,00</u>
2	Compenso Avv. Rita Cellini		€ 1.500,00	100%	<u>€ 1.500,00</u>
	Creditore	Ragione del credito	Crediti chirografi		
3	Reinvest S.r.l.	Finanziamento	€ 17.056,20	10%	€ 1.705,62
	TOTALE CREDITO CHIROGRAFI		€ 17.056,20	10%	<u>€ 1.705,62</u>
	Creditore		CREDITO MUNITO DI PRIVILEGIO		
4	Comune di Catanzaro Ufficio Tributi		€ 2.237,00	20%	€ 447,40
5	Agenzia Entrate - Riscossione		€ 2.633,62	20%	€ 526,72
6	SO.G.E.T. S.P.A.		€ 1.297,36	20%	€ 259,47
7	Dovalue S.p.a.	MUTUO	€ 125.355,52	20%	€ 25.071,10
	TOTALE CREDITI CON PRIVILEGIO GENERALE		€ 131.523,50		<u>€ 26.304,69</u>
	TOTALE PROPOSTA				<u>€ 33.510,31</u>

GARANZIE

Il signor Silipo come unica garanzia può disporre del 50% dell'immobile di proprietà, cespite attualmente oggetto di pignoramento.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento sarà effettuato mediante bonifici

PRECISAZIONI

Tra i debiti fiscali non vi sono tributi UE.

Il piano prevede la soddisfazione dei debiti di cui sopra per la somma compressiva di euro **€ 33.510,31** secondo le percentuali e secondo il rigoroso ordine di privilegi:

- Credito in prededuzione € 4.000,00 pari al 100% dei compensi professionali del sottoscritto Gestore
- Credito in prededuzione € 1.500,00 pari al 100% dei compensi professionali dell'Avv. Rita Cellini
- Crediti con privilegio generale € 26.304,69 pari al 20% del capitale residuo.
- Crediti con privilegio chirografario € € 1.705,62 pari al 10% del capitale residuo.

I creditori inizieranno ad essere soddisfatti, a decorrere dall'ultimo giorno del mese successivo a quello di omologazione del piano, mediante un piano di ammortamento che prevede il pagamento di **168 rate mensili**, ove l'OCC sarà soddisfatto nei primi **20 mesi**; l'Avv. Rita Cellini inizierà ad essere pagata dal **21 esimo per 8 rate**; l'Agenzia delle Entrate dal **29 esimo mese per 3 rate**; il Comune di Catanzaro dal **32 esimo mese per 2 rate**; la SO.G.E.T. S.P.A. dal **34 esimo mese per 1 rate**; la Dovalue dal **35 esimo mese per 125 rate**, la Reinvest dal **159 esimo mese per un totale di 9 rate**, il tutto per una durata di **anni 14 anni**, durata perfettamente in linea con la residua attività lavorativa del proponente.

Pertanto il sottoscritto può ragionevolmente concludere per la fattibilità della suddetta proposta di piano del consumatore.

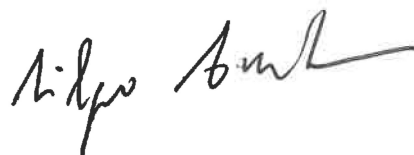
14) Convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria

Il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal ricorrente è di certo la soluzione più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria del patrimonio che ammonta complessivamente ad euro 9.000,00, ben inferiori rispetto all'importo di **€ 33.510,31** proposto nel piano.

15) Ragioni dell'incapacità ad adempiere (art.9 comma 3 lett. B)

Le ragioni dell'incapacità ad adempiere alle proprie obbligazioni sono da ricercarsi essenzialmente nella sproporzione tra le risorse finanziarie disponibili, le spese correnti e lo stipendio. Come già evidenziato, il ricorrente non possiede beni prontamente liquidabili e l'importo dello stipendio mensile non consente di far fronte ai pignoramenti in atto, al pagamento delle ulteriori rate di finanziamento in essere.

16) Onorario preconcordato OCC – Gestore



Gli artt da 14 a 18 del decreto 202/2014 disciplinano la determinazione de compensi e dei rimborsi spese dell'OCC.

In particolare, l'art. 14 prevede che la determinazione del compenso del professionista gestore e dell'OCC avvenga sulla base delle tariffe determinate dal DM stesso.

Ai fini della predisposizione del piano di ristrutturazione, il sottoscritto professionista ha determinato il compenso prededucibile pari ad euro 4.000,00 concordato con il consumatore.

17) Conclusione e attestazione del professionista.

Il sottoscritto Avvocato Pietro Funaro, vista la documentazione esaminata, nel riportarsi al contenuto della presente relazione, a suo parere, rappresenta che:

- Sussistono i requisiti, ex artt. 6 e 7 Legge n. 3/2012 rimasti invariati dalla nuova normativa indicata nel Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza per l'ammissibilità del signor Silipo Andrea alla procedura di risoluzione della crisi e per il deposito del piano di ristrutturazione dei debiti, atteso che lo stesso;
- Si trova in una situazione di sovraindebitamento e, cioè, di squilibrio economico tale da non consentire il regolare adempimento delle proprie obbligazioni;
- Può essere considerato consumatore e, cioè, "debitore civile" non soggetto alle procedure concorsuali di cui al R.D. n. 267/1942 ed i debiti contratti non sono in alcun modo riferibili all'esercizio di attività di impresa o alla sua attività professionale;
- Nei precedenti cinque anni non è stato ammesso ad altre procedure di risoluzione della crisi da sovraindebitamento ed è sussistente, come sopra esposto, il requisito della meritevolezza;
- Sono da considerarsi veritieri i dati contabili relativi alla situazione patrimoniale del signor Silipo Andrea, sia per quanto attiene le componenti attive, sia per quanto concerne le componenti negative, anche in virtù delle verifiche effettuate personalmente dallo scrivente nei confronti dei creditori;
- La proposta di piano di ristrutturazione dei debiti consente il pagamento dei creditori sia privilegiati che chirografari, in modo rateale;

Pertanto, il sottoscritto Avvocato Pietro Funaro, esprime il proprio **parere favorevole** e, ai sensi e per gli effetti della legge n. 3/2012 e della nuova normativa indicata nel Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

ATTESTA

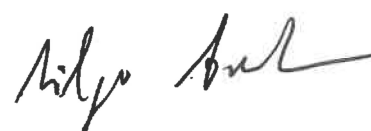
La veridicità dei dati esposti nonché la fattibilità e la convenienza della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti depositata dal signor Silipo Andrea.

Botricello li 13.03.2023

Il Professionista con funzioni di OCC
(Avvocato Pietro Funaro)



Silipo Andrea



PIANO AMMORTAMENTO

I creditori saranno soddisfatti secondo l'ordine sotto indicato in successione al rispettivo loro saldo: verrà soddisfatto in prededuzione l'OCC, a seguire l'Avv. Cellini, dopodichè l'Agenzia delle Entrate, poi il Comune di Catanzaro, poi SO.G.E.T. S.P.A., quindi la Dovalue Spa. Si precisa che il creditore chirografario sarà soddisfatto dopo i creditori privilegiati, secondo gli importi e le tempistiche sotto indicate.

- 1) **OCC – Avv. Pietro Funaro (100%)**, importo complessivo € 4.000,00 con il pagamento in prededuzione di 20 rate da euro 200,00.
- 2) **Avv. Rita Cellini (100%)**, importo complessivo € 1.500,00 con il pagamento di 8 rate da euro 200,00 (di cui la prima rata pari di euro 100,00);
- 3) **Agenzia Entrate (20%)** importo complessivo di € 526,72 con il pagamento di 3 rate da euro 200,00 (di cui le prime due di euro 200,00 e l'ultima di euro 126,72);
- 4) **Comune di Catanzaro (20%)** importo complessivo di € 447,40 con il pagamento di 2 rate da euro 200,00 (di cui la prima di euro 200,00 e l'ultima di euro 247,40);
- 5) **SO.G.E.T. S.P.A. (20%)** importo complessivo di euro 259,47 con il pagamento di 1 rata da euro 259,47
- 6) **DOVALUE SPA (20%)** importo complessivo di euro 25.071,10 con il pagamento di 125 rate da euro 200,00 (di cui solo l'ultima rata sarà di euro 271,10);
- 7) **REINVEST SRL (10%)** importo complessivo di euro 1.705,62 con il pagamento di n. 9 rate da euro 200,00 (di cui solo l'ultima rata sarà di euro 105,62)

PROPOSTA PIANO DI RISTRUTTURAZIONE

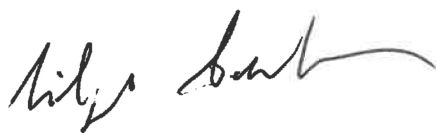
POSIZIONE	OGGETTO	IMPORTO RATA	N. RATE	CREDITO	%
OCC	Gestore della Crisi da Sovraindebitamento	€ 200,00	20	€ 4.000,00	100
Avv. Rita Cellini	Assistenza legale	€ 200,00	8	€ 1.500,00	100
Agenzia delle Entrate	Imposte varie	€ 200,00	3	€ 526,72	20
Comune di Catanzaro	TARI	€ 200,00	2	€ 447,40	20



SO.G.E.T. SPA	TARI	€ 200,00	1	€ 259,47	20
DOVALUE SPA	MUTUO	€ 200,00	125	€ 25.071,10	20
REINVEST SRL	FINANZIAMENTO	€ 200,00	9	€ 1.705,62	10

Allegati:

1. Proposta di ristrutturazione del debito presentata da Silipo Andrea;
2. Documento d'identità del signor Silipo Andrea;
3. Certificato carichi pendenti e casellario giudiziario
4. Elenco creditori;
5. Estratto di matrimonio
6. Numero e descrizione dei componenti il nucleo familiare e/o certificato situazione di famiglia e della composizione del nucleo familiare
7. CU2021,2019 E 2018
8. Prospetto centro per l'impiego
9. Contratto di mutuo ipotecario con la Unicredit spa del 29.07.2011;
10. Contratti di finanziamento Findomestic del 25.5.2012;
11. Preventivo odontoiatra;
12. Busta paga dicembre 2022;
13. Estratto email Uff. Tributi Comune di Catanzaro;
14. Intervento ADER con estratti di ruolo;
15. Pro forma del preventivo dell'Avv. Rita Cellini
16. Certificato Trib. di Catanzaro pendenza procedura esecutiva
17. Ricevuta di pagamento relativamente alla polizza Allianz spa dell'auto tg. DC628KM;
18. Visure storiche presso PRA;
19. Corrispondenza tra la doBank e l'avv. Gennaro Corea relativamente al rapporto di mutuo e conto corrente esistente in capo al signor Silipo.
20. Consulenza tecnica d'ufficio redatta dal c.t.u. Dott. Agr. Giuseppe Tallarico relativamente all'immobile di proprietà del signor Silipo Andrea, depositata nella procedura esecutiva immobiliare n. 26/2026, cespite e avviso di vendita immobiliare per l'udienza del 14.10.2021.
21. Assegno unico figli a carico



- 22. Situazione debitoria a.g. entrate
- 23. Centrale Rischi
- 24. Avviso vendita
- 25. Accertamento credito e risposte dei creditori
- 26. Nomina gestore

Botricello 13.03.2023

Il Professionista con funzioni di OCC
(Avvocato Pietro Funaro)



Silipo Andrea

